



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

Trento, 22 novembre 2017  
MR/et

REG\_CAL

Prot. 0000949 del 22/11/2017



Egregio Signor  
Mattia Civico  
Presidente  
Prima Commissione permanente  
Consiglio provinciale  
Via Mancini, 27  
38122 TRENTO

**OGGETTO:** consultazione in merito ai disegni di legge n. 222 ("Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale"), n. 223 ("Legge di stabilità provinciale 2018") e n. 224 ("Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020").

Egregio Presidente,  
Spettabile Commissione,

con la presente sono innanzitutto a ringraziarVi, in nome e per conto del sistema delle autonomie locali trentino, per essere stato invitato a partecipare, anche quest'anno, all'audizione relativa alla manovra di bilancio della Provincia autonoma di Trento, varata dalla Giunta provinciale con i disegni di legge n. 222 ("Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale"), n. 223 ("Legge di stabilità provinciale 2018") e n. 224 ("Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020").

In premessa, appare doveroso fare qualche considerazione in merito ai contenuti della nota di aggiornamento al Documento di Economia Finanza provinciale, come illustrato al Consiglio delle autonomie locali prima della approvazione da parte della Giunta provinciale.

Il quadro economico sociale che risulta dal documento è decisamente confortante e consente di intravedere una ripresa rispetto ad una crisi che, sin dal 2007, ha attanagliato anche la realtà trentina.

Le statistiche rappresentano un PIL trentino pari a 19.123 milioni di euro nel 2016, con una stima di crescita rivista al rialzo per il 2017, principalmente trainata dal settore dei servizi e da quello del turismo. Anche il reddito disponibile delle famiglie aumenta, aspetto che lascia intravedere prospettive di prossimo sviluppo dell'economia trentina, attraverso la ripresa dei consumi.

Per quanto concerne il quadro finanziario, la ripresa del PIL ha consentito di rivedere al rialzo le stime di crescita delle entrate provinciali: ciò ha permesso alla Provincia di reperire importanti risorse da destinare a sostegno della crescita e di sfruttare al meglio le opportunità relative al superamento del patto di stabilità. In particolare si condivide la scelta di destinare, nella manovra di bilancio, oltre 200 milioni di euro all'alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese.



Gli obiettivi strategici presentati nel DEF sono stati ampiamente discussi e condivisi dal Consiglio delle autonomie locali che qui rappresento: impegni sul capitale umano, nel lavoro, nell'economia, nella società, nell'identità territoriale e ambientale e nel comparto autonomie e istituzioni, che vede gli enti locali protagonisti, assieme alla Provincia, nello sviluppo e nella promozione di un'autonomia costruttiva, al servizio dello sviluppo di una comunità coesa e lungimirante.

Si ritiene, peraltro, di dover in questa sede evidenziare il contenuto di diverse considerazioni ritratte in sede di dibattito assembleare, volte a sollecitare maggior attenzione all'impegno profuso dai componenti del Consiglio delle autonomie locali ed al ruolo dell'organismo, che si è trovato a discutere di argomenti strategici, contando su tempi ristretti e contesti destinati a mutare, non sempre in grado di assicurare un'adeguata partecipazione delle Amministrazioni locali alle scelte.

Riguardo ai disegni di legge costitutivi della manovra di bilancio, si nota come diversi articoli recepiscano integralmente i contenuti del protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per l'anno 2018, di recente e con soddisfazione sottoscritto dagli EE.LL. con la Provincia.

Di seguito, un breve commento ai diversi articoli ritenuti particolarmente significativi, con l'indicazione delle osservazioni e proposte di integrazione avanzate dagli Enti locali nel corso dell'istruttoria:

❖ **Disegno di legge n. 223 ("Legge di stabilità provinciale 2018")**

➤ **Art. 3:** l'articolo prevede un'ulteriore e diversa tipologia di agevolazione con riferimento all'Imposta immobiliare semplice, riferita alla categoria catastale D1, il cui impatto finanziario, stimato in 2.500.000,00 euro, viene assorbito dalla Provincia, con conseguente ristorno ai Comuni. Si rileva, peraltro, che sotto la categoria catastale D1 risultano allibrati fabbricati afferenti a settori minormente attinti dagli effetti della congiuntura economica sfavorevole, che ha lungamente interessato anche questo territorio. In particolare, si rileva che tra essi si annoverano alcuni edifici ospitanti centrali idroelettriche, dalle rendite catastali anche inferiori ad Euro 75.000,00. Ne rimangono invece esclusi molti laboratori artigiani, diversamente classificati, nei cui confronti sembrerebbe invece opportuno estendere la misura. A tal fine, si propone di estendere l'agevolazione anche ai fabbricati compresi nelle categorie D7 (fabbricati per attività industriale) e D8 (fabbricati per attività commerciale). Si propone altresì di estendere la misura anche a quei fabbricati che, pur ricadendo nelle categorie D1, D7 e D8, sono privi di rendita catastale, quando il loro valore, risultante dalle scritture contabili dell'impresa, non supera euro 5.118.750,00 (valore della base imponibile corrispondente alla rendita catastale di Euro 75.000,00, calcolato applicando il moltiplicatore previsto dall'art. 5 co. 3 l.p. n. 14/2014). Resta inteso che ogni scelta che il Consiglio provinciale valuterà di adottare in materia di IMIS, dovrà prevedere un contestuale rimborso ai Comuni degli effetti finanziari conseguenti.

➤ **Art. 5:** recepisce misure in materia di personale degli EE.LL. già condivise nell'ambito del protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, introducendo, in particolare, la possibilità di sostituire al 100% il personale cessato dal servizio. Questo - mi sia permesso di rilevare - è stato un importante risultato dei nostri Comuni, ormai giunti ad un livello di stress organizzativo non ulteriormente procrastinabile.

La misura proposta consentirà agli EE.LL. di disporre di personale qualificato e formato: una parte delle assunzioni sono state infatti autorizzate per personale delle categorie C e D ad indirizzo amministrativo - organizzativo, economico-finanziario e tecnico, reclutato e formato attraverso un percorso di formazione-lavoro al quale riteniamo di poter fornire un valido contributo.



Nondimeno, al n. 1, della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 del disegno di legge in esame, si ritiene utile apportate alcune variazioni puntuali, evidenziate in grassetto alla lettera a), nonché ulteriori variazioni, elencate alle lettere b), c) e d):

- a) "1) compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, i comuni possono assumere, **prioritariamente**, personale di categoria C o D, di indirizzo amministrativo- organizzativo, economico-finanziario o tecnico, con contratto con finalità formative, attraverso una procedura unificata condotta dal Consorzio dei comuni trentini o dalla Provincia, nella misura **massima** del 50 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, **a qualunque titolo** verificatesi presso tutti i comuni della provincia nell'anno precedente. **Nella misura del rimanente 50 per cento, Con le risorse residue** i comuni possono assumere personale di ruolo con concorso o bando di mobilità **o passaggio diretto**; il Consiglio delle autonomie locali rileva le risorse disponibili per le nuove assunzioni entro il 31 gennaio 2018. Entro la medesima data, previa valutazione organizzativa rispetto all'assetto e ai fabbisogni della dotazione di personale, gli enti comunicano al Consorzio dei comuni trentini il numero e la tipologia delle figure professionali da assumere secondo le predette modalità, successivamente verranno stipulate le convenzioni per lo svolgimento della procedura concorsuale unica per assunzione con contratto formativo. I comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio derivante dalle cessazioni dal servizio del proprio personale e la utilizzano autonomamente per effettuare le sostituzioni. Le comunità possono assumere unità di personale non addetto ai servizi socio-assistenziali previa autorizzazione da parte della Provincia, che verifica la compatibilità dell'assunzione con le risorse assegnate e gli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati all'ente. È sempre possibile l'assunzione tramite passaggio diretto da enti del comparto provinciale delle autonomie locali. ~~Posti lasciati liberi per passaggio diretto non possono essere coperti e non sono conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa derivante da cessazione dal servizio.~~ È ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del 2017; le comunità possono autorizzare i comuni del rispettivo territorio a procedere ad assunzioni con utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio delle autonomie locali nel corso del 2017.
- b) Al primo periodo vanno aggiunte le parole "**con esclusione dei comuni che effettuano la programmazione pluriennale del personale**": ciò per chiarire che la gestione da parte del Consiglio delle autonomie non riguarda le risorse dei comuni che effettuano in autonomia la programmazione pluriennale del personale, in sintonia con quanto previsto nel quarto periodo dello stesso numero 1.
- c) Nel periodo "**I comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale calcolano.....per effettuare le sostituzioni.**" sostituire la parola "**sostituzioni**" con la parola "**assunzioni**": espressione più chiara che rinvia all'amministrazione comunale la scelta, nell'ambito del proprio budget assunzionale, se sostituire una figura professionale cessata o assumerne una diversa.
- d) Si ritiene utile una disposizione transitoria, valida anche per i comuni che effettuano la programmazione annuale del personale e che quindi procedono autonomamente a definire il proprio budget assunzionale, in cui si precisi che le risorse per le assunzioni non utilizzate nel 2017 (su risparmi per cessazioni del 2016) possono essere utilizzate nell'anno 2018. A tal fine l'ultimo periodo del numero 1) della lett. a) del comma 3 va integrato come segue:  
**"I Comuni che provvedono già a calcolare ed utilizzare autonomamente i risparmi sono**



*autorizzati a procedere ad assunzioni ricorrendo risparmi disponibili nel corso del 2017 e non ancora utilizzati."*

- **Art. 7:** contiene importanti disposizioni volte a migliorare la sicurezza sul nostro territorio, consentendo di valorizzare, con strutture adeguate, le importanti competenze oggi riservate ai Sindaci in materia. All'art. 9bis, co. 2 lett. a) della LP n. 8/2005, introdotto dall'art. 7, è prevista la possibilità di assunzione del personale di Polizia locale nel limite della spesa del personale cessato l'anno precedente; occorre tuttavia chiarire se il limite di spesa va calcolato con specifico riferimento alle sole figure di Polizia locale oppure, come auspicabile, al complesso delle cessazioni; tanto in particolare per i Comuni che effettuano autonomamente il calcolo e le assunzioni posto che diversamente, non avendo avuto cessazioni di agenti nel 2017 non sarebbe possibile procedere all'assunzione nel 2018 degli agenti in sostituzione di quelli in cessazione in tale anno.
- **Art. 14:** prevede l'introduzione di misure per la stabilizzazione del personale con contratto a termine rinviando a future specifiche disposizioni legislative o alla legge di assestamento. Per il personale precario dei comuni (in particolare del settore educativo: nidi e scuole materne) si segnala, tuttavia, l'assoluta urgenza nell'introdurre da subito tali disposizioni, per evitare che dal prossimo anno educativo non si possano più stipulare più contratti con il personale sinora utilizzato (numeroso), a causa del superamento dei tre anni di durata previsti dal d.lgs. 81/2015. Si chiede di precisare e rendere operative, fin da subito, le modalità di assunzione attraverso procedure riservate, che consentano di recuperare personale che abbia maturato un certo numero di anni di esperienza; esiste, infatti, del personale che, per via del blocco delle assunzioni, non ha potuto partecipare a concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato, pur svolgendo con contratti a tempo determinato dei periodi di lavoro nell'ente locale anche consistenti; ciò consentirebbe, tra l'altro, la possibilità per gli enti di recuperare la professionalità acquisita negli anni da detto personale. A tal fine si propone l'introduzione della norma seguente.

*"Art....*

*Personale degli enti locali*

1. *Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente, gli enti locali, al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017.*
2. *Nelle assunzioni di cui al comma 1 si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione. Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 solo per il personale di categoria A possono anche riguardare la formazione di graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato.*
3. *Sempre nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente, resta ferma la possibilità nell'ambito delle procedure concorsuali, di riservare fino al 50% dei posti messi a concorso al personale che ha maturato, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della procedura concorsuale, almeno tre anni di contratto anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l'ente locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata dalla procedura.*
4. *Le procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, precludono la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro flessibile per le professionalità interessate, con esclusione del personale dei nidi e delle scuole materne.*



5. *Gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporto di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione.*
  6. *Ai fini della maturazione dei tre anni di servizio negli ultimi otto non rileva il servizio prestato ai sensi dell'articoli 40 e 41 del D.P.G.R. 2/L del 2005 e attraverso i contratti di lavoro in somministrazione".*
- **Art. 15:** la disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti possono riconoscere ai dipendenti di tale centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica svolte dagli stessi in luogo del proprio personale. Non è chiaro tuttavia quale potrà essere l'onere a carico dei bilanci di tali enti.
- **Art. 21:** il comma 1 dell'art. 21 del DDL sostituisce il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale n. 15 del 2005, al fine di consentire (lettera a), secondo periodo) che la messa a disposizione degli immobili non destinati ad uso abitativo ad enti e associazioni senza scopo di lucro (già ammessa) possa avvenire anche a titolo gratuito; il che appare condivisibile. Detto comma 6, peraltro, sia nella versione precedente, che nella nuova edizione proposta, disciplina anche la messa a disposizione di immobili ad uso abitativo ed anche in favore delle forze dell'ordine. In tal senso sembra da chiarire quanto successivamente previsto al comma 5 dell'art. 21 del DDL, precisando che esso riguarda solo la messa a disposizione di alloggi ad uso non abitativo. Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 21 del DDL, con riferimento alla lettera a) si segnala quanto segue:
- 1) al fine di assicurare effettività alla modifica proposta - che si condivide - pare opportuno introdurre parallelamente all'articolo 9, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 15 del 2005, un termine entro cui l'assegnatario dell'alloggio è tenuto a comunicare l'inserimento nel nucleo di un nuovo componente, pena la revoca dell'alloggio pubblico;
  - 2) si suggerisce inoltre - sempre ferma l'assegnazione del termine per la comunicazione, come evidenziato al punto precedente - di introdurre anche l'obbligo di segnalare la fuoriuscita dal nucleo di un componente; nel caso in cui, infatti, il componente fuoriuscito non avesse reddito e/o patrimonio, il nucleo familiare sarebbe tenuto a versare un canone sostenibile maggiore per l'aumento dell'indicatore ICEF.
- **Art. 22:** si esprime condivisione in merito alle misure introdotte con l'art. 22 del DDL e per le finalità con esse perseguite dal legislatore provinciale. Si coglie, peraltro, l'occasione per evidenziare comunque ed anzi a maggior ragione, la necessità di riordinare la materia dell'Edilizia abitativa agevolata, in quanto ad oggi è in vigore un piano di edilizia agevolata, a favore delle giovani coppie e nubendi, introdotto con l'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, a valere sugli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (in forza del quale per gli anni 2015 e 2016 sono state raccolte le domande delle giovani coppie e nubendi, e concessi i contributi di acquisto, acquisto/risanamento e risanamento sulla prima abitazione), che è stato sospeso con nota di data 21 dicembre 2016, prot. n. 700998, del Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento. Sarebbe opportuno che detta sospensione venisse confermata con un atto normativo, al fine di dare certezza ai cittadini, oltre che agli enti-gestori.
- **Art. 23:** l'articolo apporta diverse modificazioni alla l.p. n. 1/2011 sul benessere familiare, peraltro recentemente fatta oggetto di valutazione e verifica dello stato di attuazione da parte del Tavolo costituito con l.p. n. 5/2013, a cui il Consiglio delle autonomie locali è stato chiamato a rendere le proprie osservazioni. Tra le valutazioni raccolte in tale occasione presso gli Enti locali è emerso, in particolare, un giudizio positivo rispetto all'operatività dei Distretti famiglia, quali efficaci strumenti di dialogo tra attori pubblici e privati in una materia trasversale quale il benessere familiare. La previsione, di cui al comma 7 dell'articolo in oggetto, di subordinare l'iscrizione nel registro dei soggetti aderenti ai distretti ad un processo di certificazione delle



competenze potrebbe essere percepito come un aggravio a carico dei soggetti privati, che volontariamente desiderino aderirvi, e risultare dunque un disincentivo al loro coinvolgimento, il quale appare comunque prioritario rispetto alle esigenze a cui la certificazione è sottesa.

➤ **Art. 30:** le finalità perseguite dalla norma appaiono importanti e condivisibili, in quanto tendono a promuovere ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici. Non è tuttavia chiaro quale impatto avrà la gestione dei finanziamenti previsti sui Comuni e sulle Comunità. Per tale ragione è necessario che il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 30 sia subordinato al parere preventivo del Consiglio delle autonomie locali. Con riferimento a quanto disposto al comma 5, poiché l'erogazione dei contributi in oggetto è operata dalla Provincia, si ritiene opportuno che sia la stessa o un suo ente strumentale a curare direttamente anche l'effettuazione dei successivi controlli. Alternativamente, si ritiene di concentrare la gestione del contributo e dei controlli in capo alle Comunità di Valle, al fine di rendere organico il procedimento di cui si tratta.

➤ **Art. 31:** disciplina, invece, individuando una soluzione alternativa, la soppressione del Fondo forestale provinciale. Riguardo a tale argomento gli Organismi rappresentativi dei Comuni hanno avuto modo di discutere e compreso come ragioni di carattere contabile abbiano imposto tale scelta. La soluzione ipotizzata corrisponde all'esigenza di continuare a destinare una parte degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive e dai tagli straordinari alla cura del bosco, imponendo ai soggetti pubblici proprietari del patrimonio forestale trentino di versare una quota dei corrispettivi maturati nella vendita del legname al bilancio provinciale.

Non è chiaro, tuttavia, quale sia la destinazione del fondo per le anticipazioni su cui fino ad oggi gli Enti locali hanno potuto contare per una migliore e più flessibile gestione degli interventi di miglioria boschiva. Si ritiene opportuno che tali risorse rimangano, seppur con modalità diverse, a disposizione degli Enti locali per il finanziamento di azioni volte alla cura del patrimonio boschivo.

Si rileva, inoltre, che la soluzione proposta comporta la soppressione della Commissione forestale provinciale, composta da rappresentanti della Provincia, degli Enti locali, delle A.S.U.C. e dei lavoratori del settore. Tale commissione, fino ad oggi deputata alla gestione del Fondo forestale provinciale e dunque anche alla valutazione delle proposte di impiego dei fondi ivi depositati, ha consentito una gestione efficace e soprattutto condivisa delle risorse allo scopo assegnate. Tenuto conto di ciò, si ritiene opportuno che l'adozione del provvedimento di cui al comma 4 sia subordinata al raggiungimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, affinché siano individuate, in quella sede, modalità alternative alle attuali, che consentano il miglior coinvolgimento degli Enti locali – sostanziali titolari delle risorse impiegate – nell'individuazione delle attività da finanziare.

❖ **Disegno di legge n. 222 ("Legge collegata alla legge di stabilità provinciale 2018")**

➤ **Art. 2:** l'articolo introduce modificazioni alla l.p. n. 27/2010 in materia di società pubbliche. A tal proposito, si osserva che nell'ambito del Protocollo in materia di finanza locale 2018, la Provincia, nel quadro del progetto inerente l'omogeneizzazione degli applicativi informatici utilizzati dai Comuni trentini, si è impegnata a porre in essere *"le iniziative necessarie per porre il Consorzio dei Comuni Trentini nella condizione di poter affidare, in regime di in house providing, prestazioni di servizi o forniture ad Informatica Trentina S.p.A., anche mediante la cessione gratuita al Consorzio di partecipazioni azionarie nella stessa"*. Posto che dal 1° gennaio 2018 lo stesso Consorzio dei Comuni Trentini assumerà le vesti della società di *in house providing* degli Enti locali della provincia e sarà, di conseguenza, assoggettata al controllo analogo congiunto degli stessi, l'acquisto di nuove partecipazioni in società da parte dello stesso sarà disciplinato dall'art. 24 co. 1 della l.p. in questione. Al fine di consentire il buon



## Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

esito dell'operazione sino a qui descritta, si propone di introdurre, dopo il quarto periodo del comma citato, la seguente disposizione: *"Le società controllate dagli enti locali possono altresì acquisire partecipazioni nelle società strumentali di cui all'allegato A della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti e dalle convenzioni di gestione eventualmente in essere tra gli Enti soci"*.

- **Art. 3:** si condivide la proroga del termine della definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali, utile ad una più approfondita riflessione anche alla luce dei numerosi processi di fusione che hanno recentemente interessato molti fra gli Enti locali trentini.
- **Art. 4:** la proroga proposta risulta coerente con quanto concordato in seno al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, e corrisponde alla necessità di procedere ad adeguati approfondimenti e verifiche necessarie per la corretta attuazione della nuova tariffa di natura non tributaria collegata al ciclo dei rifiuti.
- **Artt. 14-15:** gli articoli in oggetto disciplinano la proroga delle convenzioni in essere ai soggetti erogatori di prestazioni socio-assistenziali, si chiede che il termine di "sei mesi" per l'avvio delle procedure di affidamento dei servizi, sia sostituito con il termine di "dodici mesi". Tale modifica si ritiene necessaria poiché, alla luce delle informazioni attualmente disponibili in materia di accreditamento, il numero di procedure da avviare potrebbe essere piuttosto consistente. Del resto il regolamento provinciale sull'accREDITamento non è ancora definito nei contenuti, né sono note le linee guida provinciali in materia di affidamento dei servizi.
- **Art. 17:** introduce ulteriori semplificazioni ed aggiustamenti alla possibilità, già accordata con legge collegata alla manovra di bilancio 2016, di integrare l'offerta ricettiva alberghiera con l'impiego, anche temporaneo, di alloggi turistici posti in prossimità della struttura principale. Pur comprendendo la finalità di assicurare maggiore flessibilità agli imprenditori turistici nell'erogazione dell'offerta ricettiva, si ritiene importante che esse siano temperate con l'esigenza di assicurare un adeguato livello di qualità e corrispondenza alle aspettative dei servizi resi, la quale produce riflessi importanti sulla reputazione del territorio nel suo complesso. In quest'ottica, si condivide l'introduzione di una soglia proporzionale tra posti letto assicurati nelle modalità ordinarie della ricettività alberghiera e posti letto offerti in alloggi turistici. Si accoglie con favore anche l'aver subordinato la possibilità di deroga alla distanza massima tra "casa madre" ed alloggio prevista dalla legge ad un provvedimento espresso del Comune di riferimento, consentendo – in questo modo – una valutazione maggiormente ponderata ed attagliata al caso concreto. Si ritiene, tuttavia, opportuno che i criteri destinati ad orientare tali valutazioni, da definirsi con separato provvedimento della Giunta, siano sottoposti al parere preventivo del Consiglio delle autonomie locali. Si propone, inoltre, che anche la possibilità applicare una proporzione più favorevole tra dimensione minima degli spazi comuni e numero complessivo degli alloggiati, di cui al co. 1 lett. e) dell'articolo in oggetto, sia subordinata alla previa autorizzazione del Comune competente. La deroga in questione, infatti, corrisponde a ragionevolezza nelle situazioni in cui sia verosimile prevedere che i clienti alloggiati in appartamenti facciano un uso più sporadico delle sale comuni della struttura principale, ma tale valutazione è necessariamente legata alle caratteristiche degli alloggi stessi ed alla loro collocazione topografica rispetto alla "casa madre".
- **Art. 25:**
  - 1) al comma 3, nella lett. b), l'inserimento dell'obbligo di motivazione nell'alinea, fa sì che l'obbligo stesso si riferisca anche agli appalti di importo inferiore a quello per l'affidamento diretto, per i quali la motivazione non dovrebbe essere necessaria, trovando fondamento nell'importo stesso;
  - 2) al comma 3, lett. c) non si comprende né appare condivisibile la scelta di prevedere la possibilità di affidare a prezzo più basso solo per le forniture e non anche per i servizi, ove



- ricorra il requisito dell'elevata standardizzabilità. L'art. 95, comma 4, del codice dei contratti pubblici, cui si vorrebbe adeguarsi con questa modifica, in quanto più favorevole, si riferisce ad entrambe le ipotesi. Si chiede che la possibilità sia estesa anche ai servizi;
- 3) per quanto riguarda il comma 4, del quale si è a conoscenza siano in corso di presentazione emendamenti volti a riformulare la proposta modificativa all'esito del confronto con il Tavolo per gli appalti, si accoglie senz'altro positivamente l'abrogazione dell'inciso relativo alla necessità di subappaltare le lavorazioni "per intero" e "con un unico contratto" (nella versione emendata dovrebbe sparire anche quello). Si esprimono, tuttavia, delle forti perplessità rispetto all'opportunità di onerare le imprese a fornire tutta una serie di precisazioni, che le stazioni appaltanti devono pretendere e sul cui rispetto poi evidentemente i direttori dei lavori devono vigilare: si pensa soprattutto alle "singole aree di esecuzione" e alle "singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni";
  - 4) con riferimento al comma 7: si esprime soddisfazione per la proposta reintroduzione della deroga alla presentazione della garanzia provvisoria per gli appalti di lavori sotto il milione per quelli di beni e servizi sotto soglia. Si chiede, altresì, di aggiungere, in fine alla disposizione proposta, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti hanno facoltà di esentare dal versamento della cauzione definitiva nei casi previsti dalla disciplina statale, anche a prescindere da un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione.";
  - 5) si esprime soddisfazione, anche con riguardo al comma 2, ossia all'applicazione progressiva dei CAM, essendo la disciplina quasi impossibile da rispettare in determinati settori.
- **Art. 26:** soddisfazione per la proposta, che avrà l'effetto di mitigare l'obbligo di adesione alle convenzioni APAC con riferimento ad identificandi importi e tipologie, contemperando le esigenze di razionalizzazione della spesa con il favor per le PMI.

Si segnalano, inoltre, le seguenti criticità contingenti, le quali appaiono – ad avviso di questo Consiglio – meritevoli di un tempestivo intervento attraverso opportuno emendamento ai testi in esame:

- **con riferimento alla materia dei contratti pubblici**, si rileva l'art. 3, co. 8, l.p. n. 19/2016 ha disposto che le stazioni appaltanti assoggettate all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici avrebbero assolto gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 29 dello stesso decreto, tramite l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici, anche ai sensi dell'art. 4bis della l.p. 10/2012. Secondo la stessa disposizione, l'Osservatorio avrebbe dovuto assicurare tali pubblicazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma. Non essendo ancora, ad oggi, possibile utilizzare l'Osservatorio a tali fini, gli Enti locali sono impossibilitati ad adempiere - nei modi individuati dalla legge provinciale - agli obblighi di trasparenza imposti dal d.lgs. 50/2016. Si rende pertanto necessario prorogare il detto termine per il tempo indispensabile ad organizzare operativamente la pubblicazione con le modalità in parola oppure, in alternativa, onde evitare il protrarsi dell'inadempimento, individuare uno strumento diverso che permetta alle stazioni appaltanti la pronta pubblicazione degli atti e delle informazioni richieste ex lege.

Con l'occasione, si suggerisce di valutare altresì l'opportunità di prevedere che lo strumento, identificato per adempiere agli obblighi di pubblicazione in materia di appalti, sia utilizzabile - e quindi in tal senso implementato - anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di invio dati al sistema BDAP-MOP gestito dal Ministero del Tesoro, previa stipula da parte della Provincia autonoma di Trento delle necessarie intese istituzionali.

Ciò in ossequio ed in attuazione del principio di univocità dell'invio dei dati, sancito dall'art. 3 (Definizioni), comma 1, lett. ggggg-bis), del Codice dei contratti pubblici: "ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

*dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati". Tale principio è poi richiamato nel Codice dallo stesso art. 29 (Principi in materia di trasparenza) e dall'art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione), con riferimento appunto al sistema informativo per il monitoraggio delle opere pubbliche. Una previsione in tal senso conseguirebbe una semplificazione dei numerosi adempimenti ed un risparmio di personale negli Enti.*

- L'esperienza applicativa delle modifiche recentemente apportate dalla l.p. 16 giugno 2017, n. 3 alla **legge provinciale per il governo del territorio 2015** in materia di titoli edilizi evidenzia l'opportunità di apportare due integrazioni alle disposizioni vigenti.
- In primo luogo, mediante opportuno intervento additivo all'art. 78 bis co.2 l.p. n. 15/2015 cit., si propone di precisare che per le attività soggette a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è dovuto il deposito della comunicazione di fine lavori, in analogia a quanto recato dall'art. 6 bis co. 3 del d.P.R. n. 380/2001.
  - In secondo luogo, all'art. 78 co. 4 della stessa legge, si ritiene opportuno specificare inoltre che, per le **opere libere**, la **sanzione pecuniaria prevista per la mancata presentazione della prescritta comunicazione** è ridotta di due terzi se essa è effettuata spontaneamente in corso d'opera, in analogia a quanto espressamente previsto per le opere in regime di CILA.

Ci auguriamo che le osservazioni presentate dai nostri Comuni e Comunità, come sopra sintetizzate, possano consentire a codesta rispettabile Commissione di effettuare le necessarie valutazioni ed integrazioni in vista della trattazione in aula dei testi in oggetto.

Restiamo disponibili per ogni chiarimento o necessità e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena



